roso; ma se rimane vincente nell'esame, e perchè allora non l'ammetterete ad esercitare la mediazione? E qui, quanto all'esame, io non sono del parere dell'onorevole presidente del Consiglio, il quale, conoscendo egli stesso quanto sia rigoroso il suo sistema, che è quello della maggioranza della Commissione, diceva: quanto all'esame, vi sarà indulgenza, vale a dire che si darà un esame illusorio come si dà in certe Università in cui si dà la laurea dottorale a persone che sono tutt'altro che dotte...

CAVOUR, *ministro delle finanze e presidente del Consiglio.* Quale Università? Ella getta un biasimo su tutte le Università dello Stato.

MICHELINI G. B. Dirò in tal caso che non intesi parlare di nessuna delle Università dello Stato. Parlo di un'altra, e non è necessario che io la nomini, perchè è cosa nota.

Per le ragioni da me addotte, adunque preferisco che il Governo sia più rigoroso nell'esame, ma che non escluda quei giovani i quali già sono capaci, che forse non hanno altro mezzo per guadagnare il vitto per sè e forse per la vecchia madre, che di esercitare la mediazione. Io pertanto propongo non si stabilisca a questo riguardo età alcuna, e si stia al diritto comune.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo paragrafo dell'articolo 5: « L'età d'anni ventuno. »

(La Camera approva.)

« *b*) Il godimento dei diritti civili. »

Pongo ai voti questo secondo paragrafo.

(È approvato.)

« *c*) Il non trovarsi nel caso preveduto dall'articolo 86 del Codice di commercio. »

(È approvato.)

« *d*) Il non aver patito una condanna criminale qualunque, salvo il caso di ottenuta riabilitazione, o una condanna correzionale per bancarotta, furto, truffa, abuso di confidenza o reato contro la fede pubblica. »

(È approvato.)

« *e*) Due anni almeno di esercizio della professione di negoziante o di pratica appresso un banchiere, un negoziante o un mediatore del genere cui si aspira. »

BIANCHERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BIANCHERI. La Commissione ha stabilito una doppia condizione per accertare la capacità di colui che vuol darsi all'esercizio della mediazione cioè la pratica di due anni presso un negoziante od un mediatore, e l'esame. A dir vero, parmi che la Commissione abbia ecceduto nel richiedere le prove di capacità, imperocchè chi vuol farsi mediatore, od ha fatto la pratica, ed allora ha la necessaria capacità; oppure, se non l'ha fatta, sottomettendosi all'esame, può dare la stessa certezza intorno alla sua capacità. Può accadere assai spesso che una persona, sebbene non abbia mai fatto pratica presso un negoziante, tuttavia per la frequenza che essa avesse con persone istrutte di cose di commercio si trovi in grado di poter immediatamente darsi all'esercizio della mediazione, ed in tal caso non crederei necessaria questa lunga pratica.

Assoggettando poi gli aspiranti ad un esame si ha sempre la certezza che questi hanno la capacità opportuna a quest'esercizio. Ond'è che mi pare che non vi sia necessità di domandare un doppio certificato di capacità, e propongo che venga soppresso il paragrafo *e* nell'articolo 5.

DEFORESTA, *relatore.* L'onorevole preopinante sa benissimo che nell'esercizio delle professioni non basta la teorica, e che ci vuole anche la pratica.

BIANCHERI. Si dia un esame su questa parte.

DEFORESTA, *relatore.* L'esame non basta; questo serve a provare la capacità teorica, ma è il tempo che prova la capacità pratica. Ed è ciò che è stabilito da noi per la maggior parte delle professioni. Non dolga quindi troppo all'onorevole preopinante che si faccia lo stesso per i mediatori.

BIANCHERI. Mi pare che nell'esame si possa anche sottomettere colui che vi si presenta ad un esperimento sulla pratica. D'altronde ci sono certi negozi che hanno massima facilità per ognuno; onde io non so perchè si voglia obbligare un giovane a fare una pratica di due anni mentre in pochi mesi potrebbe perfettamente abilitarsi ad esercitare la mediazione.

Io non posso convenire col signor relatore, epperciò insisto affinchè si tolga questo paragrafo dall'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il paragrafo *e* dell'articolo 5.

(È adottato.)

« *f*) La prova d'idoneità all'esercizio della mediazione cui s'intende di applicare, mercè l'esame che viene subito nella forma stabilita da' regolamenti fatti dalle rispettive Camere di commercio ed approvati dal Governo.

« Da questo esame sono però dispensati i negozianti all'ingrosso che hanno già esercitato il negozio per proprio conto durante lo spazio almeno d'anni dieci. »

RICCARDI C. Bisognerebbe che il signor presidente avesse la bontà di dividere anche questo paragrafo.

PRESIDENTE. Essendo chiesta la divisione, porrò in discussione le due parti di questo paragrafo una per volta.

RICCARDI C. Domando la parola sulla prima parte. Sebbene siansi stabilite tutte le regole che debbono servir di norma agli esami da darsi a tutti questi agenti del commercio, tuttavia io credo che in pratica ne avverrà uno sconcio molto rilevante. Per esempio, la Camera di commercio di Genova comprende nella sua cerchia, oltre la città stessa, molte altre piazze di minore ed anche di minima importanza.

Ora egli è chiaro che gli agenti di commercio, che i sensali o mediatori che debbono esercitare presso la Borsa di Genova il loro ufficio, debbono avere cognizioni molto maggiori che non si richiedano in un simile agente che esercisca la sua professione in un piccolo luogo della stessa giurisdizione.

Ora mi pare che, se si lascia alle rispettive Camere di stabilire le norme generali per accertare questa idoneità mediante un regolamento, potrebbe accadere che tale regolamento stabilendo norme fisse, si venisse ad esigere dal mediatore posto in piccola località le stesse prove di capacità di un altro mediatore collocato nei grandi centri commerciali. Io sottopongo quest'avvertenza alla Commissione acciò vegga di evitare questo possibile inconveniente.

DEFORESTA, *relatore.* Io non credo possa verificarsi l'inconveniente a cui accennava l'onorevole preopinante. Si è detto che gli esami saranno dati secondo i regolamenti che verranno fatti dalle Camere di commercio ed approvati dal Governo.

Io convengo, ritenendo l'esempio stesso accennato dall'onorevole preopinante, che se la Camera di commercio, per esempio, di Genova facesse un regolamento per cui volesse sottomettere i mediatori che eserciteranno nelle piccole località delle così dette riviere allo stesso esame a cui andranno soggetti i mediatori che eserciteranno nella città di Genova, la cosa sarebbe meno giusta e meno conveniente; ma credo che la Camera di commercio di Genova ugualmente